



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -
- Dott. MARCO DELL’UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott.ssa IRENE AMBROSI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Adunanza del
26/11/2025 – CC
R.G.N. 751/2024

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 751/2024 proposto da:

██████████, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del fratello ██████████, nonché in qualità di erede di ██████████ e della di lui madre ██████████; ██████████, in proprio e nella qualità di erede di ██████████, e della di lei madre ██████████ entrambi rappresentati e difesi dall’avv. ██████████, con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. DIEGO FERRARO, con domicilio digitale *ex lege*;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1039/2023 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 29/5/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 29/5/2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [REDACTED] (in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del fratello [REDACTED], nonché in qualità di erede di [REDACTED] e della di lui madre [REDACTED] e [REDACTED] (in proprio e nella qualità di erede di [REDACTED], e della di lei madre [REDACTED]) per la condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa del decesso del congiunto [REDACTED] verificatosi in conseguenza della dedotta responsabilità in cui sarebbero incorsi i sanitari della struttura ospedaliera gestita dall'azienda convenuta;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato come, sulla base delle indagini di natura tecnica disposte in sede d'appello, fosse rimasta confermata l'insussistenza di alcun nesso di causalità tra la condotta imperita pur accertata a carico dei sanitari della struttura convenuta e il decesso del paziente;

sotto altro profilo, il giudice d'appello ha evidenziato come la domanda di risarcimento della *chance* di sopravvivenza del paziente fosse stata inammissibilmente proposta dagli attori tardivamente; e tanto, al di là della relativa infondatezza, comunque rilevabile sulla base dei contenuti della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio;



avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] (in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del fratello [REDACTED], nonché in qualità di erede di [REDACTED] e della di lui madre [REDACTED]) e [REDACTED] (in proprio e nella qualità di erede di [REDACTED], e della di lei madre [REDACTED]) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo resiste con controricorso; con provvedimento reso in data 18/6/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., sul presupposto della rilevata manifesta infondatezza del ricorso;

con successiva istanza i ricorrenti hanno insistito per la decisione del ricorso;

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1218 e 1176 c.c., nonché dell'articolo 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente imposto al danneggiato le conseguenze negative discendenti dall'incertezza in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il decesso del paziente, trascurando i rilevanti profili di colpevolezza accertati in relazione al comportamento dei sanitari della struttura convenuta e l'innegabile ritardo con cui gli stessi procedettero all'esecuzione dell'intervento chirurgico;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del



nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del 'più probabile che non', causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, sentenza n. 3704 del 15/2/2018, Rv. 647948 - 01);

nel caso di specie, avendo entrambi i giudici del merito evidenziato l'impossibilità di stabilire in modo certo la riconducibilità causale del decesso del paziente al comportamento (imperito) dei sanitari della struttura convenuta, del tutto correttamente il giudice d'appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli odierni istanti;

del tutto inammissibili, da ultimo, devono ritenersi le argomentazioni illustrate dagli istanti con riguardo alla pretesa trascuratezza dell'esame dei giudici del merito in ordine ai profili di colpevolezza accertati a carico dei sanitari (ivi compreso il ritardo con cui gli stessi procedettero all'esecuzione dell'intervento chirurgico), trattandosi (al di là dell'irrilevanza della questione, una volta esclusa la dimostrazione di uno specifico nesso di causalità tra tali comportamenti imperiti e il decesso del paziente) di una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la domanda di risarcimento per la perdita di *chances* di sopravvivenza del paziente costituisca una domanda implicitamente compresa in quella spiegata nell'atto di citazione originario, con la quale gli attori avevano invocato il risarcimento di tutti i danni correlati al comportamento dei sanitari della struttura convenuta;



il motivo è inammissibile per irrilevanza;

osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente escluso che l'eventuale correttezza del comportamento dei sanitari avrebbe potuto concretizzare la persistenza di un'apprezzabile possibilità di sopravvivenza del paziente (*"gli esiti della ctu hanno dimostrato che [...] non sussiste alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance, perché non viene in alcun modo prospettata alcuna possibilità, neppure in termini statistici e scientifici probabilistici, di sopravvivenza di [REDACTED], il quale sarebbe morto con elevata probabilità, anche nel caso di intervento neurochirurgico precoce"*: cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata);

ciò posto, non avendo gli istanti neppure censurato questo specifico profilo della motivazione dettata dal giudice d'appello (nella particolare prospettiva del rigetto della domanda di perdita di *chances*), l'odierna censura deve ritenersi implicitamente assorbita e comunque inammissibile;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente posto a carico degli odierni istanti il rimborso delle spese del giudizio in favore della controparte, trascurando l'opportunità di disporre la compensazione avuto riguardo all'accertata colpevolezza del comportamento dei sanitari della struttura convenuta;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, in relazione alla censura in esame, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione



con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Sez. U, sentenza n. 14989 del 15/7/2005, Rv. 582306 – 01 e succ. conformi);

sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., rilevata la sostanziale conformità dell'odierna decisione alla proposta di definizione accelerata *illo tempore* comunicata alle parti, i ricorrenti devono essere altresì condannati al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e dei loro danti causa, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003;

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Condanna i ricorrenti al risarcimento dei danni in favore della parte controricorrente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nell'importo equitativamente determinato di euro 2.000,00.

Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e dei loro danti causa, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26 novembre 2025.

Il Presidente

Antonietta Scrima

